

Data:
venerdì 19.12.2014

Legge di Stabilità/1. Cambia l'accesso al «forfettario» dopo le modifiche in Commissione al Senato - Niente sbarramento se il cumulo non supera 20mila euro

Minimi, più vincoli sul doppio reddito

Sopra soglia gli introiti da lavoro autonomo o impresa devono essere maggiori a quelli da dipendente

PAGINA A CURA DI

Luca Miele

I redditi d'impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o da pensione percepiti. È la condizione aggiuntiva prevista per il nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva al 15% dalla modifica approvata dalla commissione Bilancio del Senato in attesa del via libera al maxi emendamento al Ddl di Stabilità. Un limite che non va verificato se la somma di redditi d'impresa o autonomo e quelli da dipendente non superano i 20mila euro.

Il nuovo regime forfettario partirà dal prossimo 1° gennaio. I contribuenti attualmente nei minimi possono, tuttavia, continuare a fruire del regime agevolato con imposta sostitutiva del 5% fino alla naturale scadenza, e cioè fino al quinto anno dall'inizio dell'attività o al 35° anno di età. Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario.

L'accesso

L'accesso al regime forfettario è consentito se nell'anno precedente (2014, per il primo anno di applicazione):

- sono conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati

dalla legge in relazione ai diversi codici di attività Ateco 2007;

- sono state sostenute spese per l'impiego di lavoratori non superiori a 5mila euro lordi all'anno a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro; lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex articolo 60 del Tuir;

- il costo complessivo dei beni strumentali (stock) al 31 dicembre, al lordo degli ammortamenti, non è superiore a 20mila euro. A tal fine gli immobili non hanno alcuna rilevanza e i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50 per cento;

- i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono prevalenti rispetto agli eventuali redditi di lavoro dipendente e da pensione eventualmente percepiti; condizione che, comunque, non va verificata per chi non supera, sommando redditi di lavoro dipendente e redditi d'impresa/professionali, i 20mila euro.

Il calcolo del reddito

Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfettizza i costi e che varia a seconda dell'attività esercitata. I contributi previdenziali sono

deducibili direttamente dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali e dell'Irap nella misura del 15 per cento. Nella determinazione del reddito non rilevano i costi effettivamente sostenuti, le plusvalenze, le sopravvenienze e i dividendi.

Le semplificazioni

I soggetti che fruiscono del regime forfettario beneficiano di fortissime semplificazioni degli adempimenti amministrativi e contabili. Infatti, ai fini delle imposte sui redditi è previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, non si applicano gli studi di settore e i parametri, si è esclusi da Irap, non si è sostituiti di imposta e, quindi, non si effettuano ritenute alla fonte né si subiscono ritenute. Anche ai fini Iva, le semplificazioni sono molto significative (si veda articolo in pagina).


Di tali semplificazioni occorre tenere conto nel valutare la convenienza per una eventuale opzione per il regime ordinario che in taluni casi potrebbe risultare più vantaggioso se si guarda alle

sole imposte da pagare. Nelle variabili rilevanti per la scelta c'è da tenere conto del fatto che, da un lato, il reddito forfettario non concorre alla formazione del reddito complessivo e ciò può risultare particolarmente vantaggioso in presenza di altri redditi ma, dall'altro lato, non dà diritto a oneri deducibili e detraibili (salva la deducibilità dei contributi previdenziali) e detrazioni di imposta, anche per familiari a carico. In termini ancor più generali, va verificata l'incidenza dei costi analiticamente sostenuti confrontata con la forfettizzazione dei costi stessi rappresentata dalla percentuale di redditività.

Si tratta di valutazioni di convenienza che vanno effettuate immediatamente in quanto chi possiede i requisiti per il regime forfettario dal 1° gennaio, pur non dovendo esercitare alcuna opzione, non dovrà, ad esempio, addebitare l'Iva nelle fatture.

Occorre, inoltre, tenere conto della previsione della legge di stabilità che consente agli esercenti attività d'impresa iscritti alla gestione Ivs di fruire di un regime previdenziale agevolato che prevede il pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Data:
venerdì 19.12.2014

casi pratici

LA SITUAZIONE

IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

LA PERMANENZA NEI MINIMI CON IL 5%

%

Dal 2012 Mario Rossi svolge attività di agente di commercio e fruisce del regime dei minimi con tassazione del 5% di imposta sostitutiva Irpef, addizionali e Irap e relative semplificazioni amministrative e contabili. Dal 1° gennaio 2015 può continuare a fruire di tale regime agevolato fino alla scadenza naturale o deve accedere, avendone i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2015, al nuovo regime forfettario con imposizione del 15%?

Mario Rossi può continuare a fruire del regime dei minimi fino alla scadenza naturale e, quindi, almeno fino al termine del quinquennio (2016) o fino al compimento del 35° anno di età. Infatti, dal 1° gennaio 2015 il regime dei minimi è stato abrogato ma chi ne fruisce nel 2014 può continuare a fruirne fino a scadenza. Resta fermo che al termine di ciascun anno, il contribuente deve verificare di avere i requisiti per permanere nei minimi

LE SOGLIE D'ACCESSO



Antonio Bianchi svolge attività di barbiere in una bottega per la quale paga un canone di locazione di 600 euro mensili. Possiede beni strumentali all'esercizio dell'attività il cui costo è di circa 17.300 euro, effettua delle esportazioni e non svolge attività di lavoro dipendente né incassa alcuna pensione. I ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2014 sono stati pari a 38mila euro. Dal 1° gennaio 2015 deve accedere al nuovo regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità?

Il contribuente non può accedere al regime forfettario poiché i ricavi conseguiti nel 2014 superano la soglia di accesso prevista per il gruppo Attività economiche della tabella Ateco che include anche l'attività di barbiere ed è pari a 20mila euro. Fra le condizioni di accesso al regime non assumono invece rilevanza gli immobili, a qualsiasi titolo detenuti, e lo stock di beni strumentali al 31 dicembre 2014 non deve superare 20mila euro